

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

IL PRESIDENTE

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

L'ASSESSORE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTE** le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;
- VISTA** la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive integrazioni e modificazioni;
- VISTA** la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e integrazioni, recante *“Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali, Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”*;
- VISTO** il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 e succ. mod.;
- VISTO** il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12, recante *“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni.”*;
- VISTO** il D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, recante *“Norme in materia ambientale”* e, in particolare, gli articoli 147 e segg. in materia di servizio idrico integrato;
- VISTO** l'art.172, D.Lgs. n.152/2006 cit. che, a seguito delle modifiche recate dall'art.7, comma 1, lett. i), D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L.11 novembre 2014, n. 164, al primo comma dispone che *“Gli enti di governo degli ambiti che non abbiano già provveduto alla redazione del Piano d'Ambito di cui all'articolo 149, ovvero non abbiano scelto la forma di gestione ed avviato la procedura di affidamento, sono tenuti, entro il termine perentorio del 30 settembre 2015, ad adottare i predetti provvedimenti disponendo l'affidamento del servizio al gestore unico con la conseguente decadenza degli affidamenti non conformi alla disciplina pro tempore vigente”*;
- VISTO** che il citato art.172, D.Lgs. n.152/2006, in correlazione con gli adempimenti prescritti al comma 1, dispone al quarto comma che *“Qualora l'ente di governo dell'ambito non provveda nei termini stabiliti agli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 o, comunque, agli ulteriori adempimenti previsti dalla legge, il Presidente della regione esercita, dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente, determinando le scadenze dei singoli adempimenti procedurali e avviando entro trenta giorni le procedure di affidamento. In tali ipotesi, i costi di funzionamento dell'ente di governo riconosciuti in tariffa sono posti pari a zero per tutta la durata temporale dell'esercizio dei poteri sostitutivi. Qualora il Presidente della regione non provveda nei termini così stabiliti, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, entro i successivi trenta giorni, segnala l'inadempienza al Presidente del Consiglio dei Ministri che nomina un commissario ad acta, le cui spese*

sono a carico dell'ente inadempiente. La violazione della presente disposizione comporta responsabilità erariale”;

VISTO l'art. 7, comma 5, della Legge Regionale 22 dicembre 2005, n.19 che riconosceva all'Agenzia regionale per i Rifiuti e le Acque (A.R.R.A.), ora soppressa, “*poteri di acquisizione della documentazione, di ispezione e di accesso, nonché poteri sostitutivi.*”;

VISTO in particolare, l'art.9, comma 2, della citata legge regionale 16 dicembre 2018, n.19 che, nell'abrogare il citato art.7, l.r. n.19/2005, ha disposto il trasferimento delle funzioni e dei compiti già esercitati dall'Agenzia regionale per i Rifiuti e le Acque (A.R.R.A.) all'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, prevedendo che “*Le funzioni e i compiti esercitati dall'Agenzia regionale di cui all'articolo 7 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni, unitamente al personale in servizio presso la stessa alla data di entrata in vigore delle nuove competenze assessoriali, sono trasferiti all'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità. (...)*”, ivi compresi i poteri sostitutivi;

VISTA la legge regionale 11 agosto 2015 n. 19, recante “*Disciplina in materia di risorse idriche*”;

VISTO il D.P.Reg. n.590 del 9 settembre 2020 con il quale, all'art.1, comma 1, alla luce delle premesse ivi contenute, che si qui intendono integralmente richiamate, in attuazione di quanto previsto all'art.172, comma 4, D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e all'art.9, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 2008, n.19, che richiama funzioni e competenze di cui all'art. 7, comma 5, della Legge Regionale 22 dicembre 2005, n.19, la Dott.ssa Marianunziata Di Francesco è stata nominata Commissario presso l'Assemblea Territoriale idrica di Agrigento con il compito di provvedere in via sostitutiva:

- alla conclusione dell'iter di definizione e alla formalizzazione delle gestioni comunali salvaguardate ex art.147, comma 2 bis, D.Lgs. n.152/2006;
- all'affidamento del servizio idrico integrato alla costituenda Azienda Speciale Consortile, nel rispetto di quanto deliberato dall'Assemblea Territoriale Idrica;
- ad assicurare la consegna all'Azienda speciale consortile di reti e impianti comunali rientranti nella gestione unica d'ambito secondo le modalità di cui al successivo art. 2, comma 6, del presente decreto;
- alla conclusione dell'iter di approvazione e aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del SII per il periodo 2018-2019, in applicazione della delibera ARERA n.918/17/R/idr del 27 dicembre 2017;

CONSIDERATO che il citato D.P.Reg. n.590/2020, come tempistica, all'art.1, comma 2, prevede che tutte le attività di cui al comma precedente dovranno essere portate a compimento dal Commissario nel rispetto delle scadenze indicate nel successivo articolo 2 del medesimo decreto, ed esattamente:

- che il Commissario, una volta completata la redazione e/o aggiornamento del Piano d'Ambito da parte del soggetto affidatario, i cui tempi di adempimento dovranno dal Commissario essere monitorati, trasmette il Piano all'Assemblea dei Sindaci per l'approvazione nel termine di quindici giorni; in caso di mancata approvazione del Piano d'Ambito da parte dell'Assemblea dei Sindaci nel termine indicato, il Piano d'Ambito è approvato dal Commissario (art.2, comma 1);
- che, al contempo, il Commissario adotta tutti gli atti correlati alla costituzione dell'Azienda Speciale Consortile ed all'affidamento del servizio idrico integrato a detta Azienda Speciale Consortile, nella qualità di gestore unico d'ambito nel rispetto delle determinazioni già assunte dall'Assemblea territoriale idrica con la Deliberazione n.9/2019 in premessa citata (art.2, comma 2);
- che il Commissario potrà, ove occorra, in caso di protratta inerzia dei Consigli comunali degli enti territoriali dell'ambito territoriale ottimale di Agrigento, adottare, in luogo degli stessi, le delibere di approvazione dello statuto dell'Azienda speciale consortile secondo le modalità previste all'art.2, comma 5 del citato decreto;

- che, ove entro i successivi quindici giorni, l'ATI non dovesse procedere al rogito notarile, il Commissario potrà, vista la protratta inerzia dell'ATI di Agrigento, provvedere in merito al rogito notarile, in sostituzione dell'ATI;
- che il Commissario curerà tutti gli adempimenti previsti dalla legge per l'affidamento del servizio idrico integrato all'Azienda speciale consortile entro il 31 dicembre 2020;
- che, di seguito, l'attuale gestione commissariale di Girgenti Acque s.p.a., nonché tutti gli altri soggetti in gestione autonoma, ed in particolare, Comuni, Consorzi e Società, devono consegnare reti e impianti, nel rispetto del quadro normativo vigente, all'Azienda Speciale Consortile entro il 28 febbraio 2021; che il Commissario potrà, ove occorra, in caso di protratta inerzia dei predetti soggetti, provvedere, in luogo degli stessi, alla consegna di reti e impianti all'Azienda speciale consortile;

VISTO che, con nota assunta al protocollo dell'Assessorato regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità n.11168/gab del 19 novembre 2020, il Commissario presso l'ATI di Agrigento ha comunicato, in merito all'attività posta in essere a quella data:

- che, con riferimento all'aggiornamento del Piano d'Ambito, la bozza era già stata presentata dalla società affidataria nei tempi concordati;
- che in n.30 Comuni, i Consigli comunali avevano già deliberato la partecipazione alla costituenda società consortile;
- che solamente in n.5 Comuni, non era stata ancora deliberata detta partecipazione, con la conseguenza che sarebbe stato attivato, in attuazione del decreto n.590/202, l'intervento sostitutivo;

VISTA la nota prot. n.44 del 5 gennaio 2021 con la quale l'ATI di Agrigento ha trasmesso il Piano d'Ambito, comunicando che lo stesso è stato approvato con Deliberazione n.11 del 29 dicembre 2020 dell'ATI medesima;

VISTA l'ulteriore comunicazione, pervenuta dal Commissario presso l'ATI di Agrigento con e-mail del 13 gennaio 2020, come integrata con una seconda e-mail del 14 gennaio 2020, con la quale, nel ribadire l'avvenuta approvazione del Piano d'Ambito da parte dell'Assemblea dei Sindaci, viene reso un aggiornamento in ordine alle attività completate e a quelle ancora da definire nei seguenti termini:

- rinvio della costituzione della società consortile, che era stata prevista nella prima decade di dicembre 2020, per ragioni organizzative e di sicurezza, legate all'emergenza Covid;
- pur tuttavia, contestuale avvio delle attività propedeutiche relative alla suddetta costituzione e *“in particolare: atto costitutivo stilato dal notaio, raccolta documentazione (delibere comunali che hanno approvato lo statuto)”*;
- sospensione, in attesa che venga indicata la nuova data per la costituzione della Società consortile, dei provvedimenti sostitutivi di n.5 Comuni, i cui consigli comunali non hanno deliberato la partecipazione all'Azienda speciale consortile;

RITENUTO opportuno, nel riconfermare l'incarico, meglio specificare la tempistica per l'esercizio dei poteri sostitutivi già assegnati al Commissario con D.P.Reg. n.590/2020, affinché il medesimo possa portare a termine proficuamente il complessivo compito assegnatogli, così assicurando il definitivo assetto del servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale di Agrigento, in conformità al quadro normativo vigente;

DECRETA

Art. 1

1. Alla luce delle premesse, costituenti parte integrante del presente provvedimento, il Commissario nominato con il D.P.Reg. n.590/2020, il cui incarico rimane confermato secondo le modalità già disposte con

il richiamato decreto, provvede ad portare a termine le attività non ancora completate, nel termine finale del 28 febbraio 2021.

Art. 2

1. Al Commissario spettano l'indennità di carica e responsabilità determinata con D.A. n. 40 del 08.06.2012, Tab. 3, dell'Assessore regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, nonché il rimborso delle spese sostenute, il cui onere complessivo sarà posto, nel rispetto dell'art.172, comma 4, D.Lgs. n.152/2006 a carico dell'ATI.

Art. 3

1. Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Assessorato regionale Energia e Servizi di P.U. in ossequio all'art.68 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21, come modificato dall'art.98, comma 6, della l.r. n. 9 del 7 maggio 2015.

2. L'ATI di Agrigento provvederà a notificare il presente decreto a tutti i Comuni dell'ambito territoriale di riferimento e ai soggetti a vario titolo interessati, tra i quali la gestione commissariale di Girgenti Acque s.p.a., Consorzi e Società, nonché alla pubblicazione dello stesso sul proprio sito istituzionale.

L'ASSESSORE

Dott. Alberto Pierobon

IL PRESIDENTE

MUSUMECI